INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL CCNI MOBILITÀ SOTTOSCRITTO IN DATA 18 MAGGIO 2022

TRA

Il Ministero dell'istruzione e del merito, nella persona del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

E

i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L. F.S.U.R., S.N.A.L.S.-CONF.S.A.L., FEDERAZIONE GILDA-U.N.A.M.S. e ANIEF, firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca Periodo 2019-2021 del 18 gennaio 2024

L'anno 2024, il giorno 21 del mese di febbraio, in Roma presso il Ministero dell'istruzione e del merito, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,

PRESO ATTO CHE

- in data 18 gennaio 2024 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca Periodo 2019-2021(di seguito "CCNL");
-l'art. 34, comma 8, del CCNL prevede che: "*Fermo restando quanto previsto dall'art. 42/bis del d.lgs. n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregiver previsti dall'art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*";
- in data 18 maggio 2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 (di seguito "CCNI");
- l'art. 1, punto 4), del CCNI prevede che: "*Le parti concordano sull'eventualità di stipulare un ulteriore atto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per recepire possibili effetti sulla mobilità derivanti da eventuali interventi normativi e contrattuali o qualora le parti concordemente lo ritengano necessario*";
- per garantire il regolare avvio dell'a.s. 2024/25, nelle more della piena attuazione delle modifiche introdotte dal CCNL e della stipula del CCNI mobilità per il triennio 2025/26-2027/28, si rende necessario adeguare la disciplina dettata dal CCNI alle nuove disposizioni recate dall'art. 34, comma 8 del CCNL

LE PARTI CONCORDANO CHE

Art. 1

1. Le modifiche e le integrazioni che seguono hanno efficacia per le operazioni di mobilità relative all'a.s. 2024/25.

Art.2

1. Al comma 2 dell'art.2 del CCNI l'inciso *"Ai sensi dell'art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018*" è soppresso; l'inciso "*avendo espresso una richiesta puntuale di scuola*" è sostituito dall'inciso "*avendo espresso una richiesta puntuale di sede*".

2. Dopo il comma 3 dell'art. 2 e dopo il comma 9 dell'art. 34 del CCNI sono aggiunti, rispettivamente, il comma 3-bis e il comma 9 bis, del seguente tenore letterale: "*Ai sensi dell'art. 34, comma 8, del CCNL 18 gennaio 2024 è garantita a tutto il personale docente e DSGA la partecipazione alle procedure di mobilità purché rientrante nelle seguenti categorie:*

a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;

2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);

3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);

4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);

5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118."

Roma, 21 febbraio 2024

Per l'Amministrazione

Firmato digitalmente da PALUMBO CARMELA
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Per le Organizzazioni Sindacali

F.L.C.-C.G.I.L Firmato digitalmente da GIANNA FRACASSI
CN = FRACASSI GIANNA

C.I.S.L. F.S.U.R. IVANA BARBACCI
21.02.2024 14:19:08
UTC

S.N.A.L.S.-CONF.S.A.L Elvira Serafini
21.02.2024 15:02:11
GMT+00:00

FEDERAZIONE GILDA-U.N.A.M.S. Firmato digitalmente da:GENNARO DI MEGLIO
Limited use: Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Luogo:Roma
Data:21/02/2024 16:24:47

ANIEF

MARCELLO PACIFICO
21.02.2024
16:24:05
UTC